

REGOLAMENTO - TIPO
PER I MERCATI ALL'INGROSSO

=====

SETTORE AGRICOLO - ALIMENTARI

Art. 1

DEFINIZIONE DI MERCATO

fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania 1° aprile 1975, n.13, sono da considerarsi mercati all'ingrosso dei prodotti agricoli e alimentari, le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso degli stessi, in cui è prevalente, che abbiano i seguenti requisiti:

a) superficie complessiva superiore a mq.10.000.

Detta superficie deve essere chiaramente distinta dalle aree contermini, e nella stessa debbono esercitarsi, esclusivamente attività commerciali all'ingrosso, nonché attività di servizio direttamente e funzionalmente connesse alle stesse;

b) superficie coperta non inferiore a un decimo della superficie complessiva e ciò con riferimento al progetto di massima per l'istituzione o lo ampliamento dell'impianto;

c) presenza di almeno 20 operatori regolarmente iscritti al R.E.C. per il commercio dei prodotti agricoli-alimentari. Il computo degli operatori comprende anche i soci di Società o consorzi di operatori commerciali all'ingrosso;

d) addetti complessivi all'impianto in numero non inferiore a 50, ivi compresi i titolari delle imprese operanti, i loro coadiutori, gli addetti delle stesse e gli addetti ai servizi;

e) presenza dei requisiti igienico-sanitari indicati dalle competenti autorità.

Art. 2

Tipologia funzionale dei mercati

I mercati all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, si distinguono secondo la seguente tipologia:

a) mercato alla produzione: se ubicato in aree di forte produzione, con funzione di polarizzare l'organizzazione commerciale di una notevole massa locale di prodotti venduti direttamente dai produttori o loro consorzi o per conto degli stessi;

b) mercato di transito: se svolge la complessa funzione di attrarre la produzione dalle diverse zone di origine, creando il necessario assortimento

dei prodotti e distribuendo i medesimi a largo raggio sul mercato interno e su quello estero;

c) mercato al consumo: se localizzato in corrispondenza dei grandi centri di consumo con la funzione di favorire l'immissione diretta dei prodotti nei canali finali del dettaglio;

d) centro mercantile, alimentare: se svolge la funzione di concentrare la preparazione, conservazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari in genere, freschi conservati o trasformati.

L'accertamento dei requisiti è compiuto dalla Giunta Regionale tramite i propri Uffici, ed in eventuale collaborazione con altri uffici pubblici.

Ai fini della individuazione e carattere di mercato non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i requisiti innanzi elencati.

Art. 3

Prodotti agricolo-alimentari

Ai fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania 1.4.1975, n. 13, sono da considerarsi prodotti agricolo-alimentari, i seguenti prodotti:

- 1) frutta fresca;
- 2) frutta secca;
- 3) ortaggi;
- 4) vino;
- 5) olio;
- 6) cereali;
- 7) altri prodotti agricoli;
- 8) derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti di cui ai punti precedenti.

Art. 4

GESTIONE DEL MERCATO

L'istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari spetta:

- a) agli Enti pubblici ed ai loro consorzi;
 - b) a consorzi o società costituiti fra Enti pubblici ed operatori economici associati, nei settori della produzione del Commercio e della lavorazione dei prodotti agricoli-alimentari.
- I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

- 9) due rappresentanti dei commissionari del mercato;
- 10) due rappresentanti del commercio al dettaglio;

11) due rappresentanti del commercio ambulante;

12) due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;

13) l'Ufficiale sanitario o su delegato;

14) un abituale operatore con i mercati esteri;

15) un rappresentante dell'I.C.E.;

La Commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere

il presidente nominato dal Presidente

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno, devono prevedere prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al precedente comma.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto di voto, ed in seconda con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

- 1) esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre, la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;

- 2) esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni dei posteggi;

- 3) esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art. 41 nei confronti degli operatori del mercato;

- 4) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;

- 5) proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesse ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

- 6) proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;

- 7) esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente dallo Ente gestore necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta del Direttore del mercato;

- 8) esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1° aprile 1975, n.13, le indicazioni utili allo svolgimento

dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

- a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
- b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art.5, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal DPR 1 gennaio 1956, n. 5, a carico dell'Ente gestore.

ART. 8

Direttore del mercato

Ad ogni mercato di cui alle lettere b) e c), del precedente art.2, è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, presieduto dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione del mercato.

L'Esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una Commissione nominata dall'Ente gestore ed approvata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art.5 della legge 1° aprile 1975, n. 13. Al momento della determinazione dei criteri da seguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.

Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purchè autorizzato dall'Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'Ente gestore.

Il direttore, in servizio da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento-tipo, deve essere confermato senza concorso, purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato.

Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni alla data in vigore del presente regolamento-tipo deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita

ART. 9

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere con ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento-tipo nonché a quelle impartite al riguardo dell'Ente gestore e alle decisioni della sua competenza adottate dalla Commissione di mercato.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, lotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al Direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed i acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nello ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
- 7) proporre all'Ente gestore o alla Commissione mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
- 8) accettare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorre, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
- 10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impediti eventuali frodi;

- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art.40;
- 14) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art.14;
- 15) emanare ordini di servizio per il regolamento e svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Il direttore del mercato ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

ART. 10

Personale addetto al mercato

Il personale impiegatizio ed operaio del mercato è assunto dall'Ente gestore sulla base della pianta organica, determinata dall'Ente gestore stesso, entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento-tipo.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è determinato dall'Ente gestore, sentita la Commissione mercato.

ART. 11

Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di Statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente gestore del mercato in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta nei mercati in cui vige tale sistema di vendita.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione di mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti allo uopo qualificati, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operai per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo ~~prezzato~~ rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controllo in analogia quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'art.38.

ART. 12

Servizio di polizia

Nel mercato l'ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di polizia. L'Ente gestore deve porre a disposizione dei predetti organi i locali e la dotazione necessaria.

ART. 13

Servizio di pesatura e verifica del peso. Strumento di pesatura.

All'interno di ogni mercato di cui alle lettere b) e c), del precedente art.2, è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
presenti in vista ai compratori.

Qualora guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

La responsabilità è dovuta dal compratore per le operazioni di pesatura effettuata all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 14

gestioni dei servizi

Per i mercati di cui alle lettere b) e c), del precedente art. 2, l'Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salvo la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:

- 1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) il servizio di pulizia del mercato;
- 3) il servizio di bar e ristorante;
- 4) il servizio di frigorifero;
- 5) i servizi di posteggio per i veicoli ed automezzi;
- 6) il servizio di posteggio per i veicoli ed automezzi;
- 7) il servizio di pubblicità;
- 8) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra Ente gestore e concessionario, sentita la Commissione di mercato.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza.

ART. 15

Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricolo-alimentari ammessi nel mercato provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitari debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pub-

colicizzazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'albo del provvedimento).

ART. 16

Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'Ente gestore del mercato, sono date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative o carovane, purchè in possesso del certificato previste dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Gli operatori alle vendite nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tale fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato. L'Autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

L'Ente gestore, su proposta del direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e nell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e dalle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare e sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla cassa di mercato.

ART. 19

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità dell'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimento dei prodotti cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

A loro carico, l'Ente gestore può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 20

Venditori e compratori

Sono ammessi ad operare nei mercati:

a) venditori:

- 1) i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti delle capacità produttiva delle proprie aziende;
- 3) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27.7.1967, n. 662;
- 5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, legge regionale 1° aprile 1975, n.13;

b) compratori:

- 1) i commercianti all'ingrosso;
- 2) i commissionari e i mandatari;
- 3) i commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) gli Enti comunali di consumo;
- 6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) i gruppi di acquisti, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la Commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dall'Ente gestore ai sensi del presente regolamento.

Contro la mandata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'Ente gestore e sentita la Commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

ART. 21

Commissionari, mandatari ed astatori

sono ammessi ad operare nel mercato per le vendite e degli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a 500.000 in danaro o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al loro di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissata dall'Ente gestore tenuto conto dell'importanza del mercato, sentita la Commissione di mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del mercato o in comuni sprovvisti di mercato all'ingrosso, debbono versare la cauzione al Comune per l'importo e nelle modalità da questo stabilito.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato o nel comune.

ART. 22

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dall'Ente gestore:

a) certificazione dell'iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 della legge 25.3.1959, n.125;

b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Ind. Art. ed Agricoltura della provincia di Napoli in cui risiede l'interessato previsti accertamenti del caso, dal quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 20, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a), del presente articolo.

ART. 23

Accesso al mercato

Per l'accesso ai mercati di cui alle lettere b) e c), del precedente art.2, il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art.20, apposita tessera munita di fotografia da cui risultano:

- 1) la generalità del titolare;
- 2) il titolo di ammissione al mercato;
- 3) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore di cui è composta la Commissione di mercato, decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.

Il Direttore di mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 24

Disciplina operatori e personale
da essi dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti della azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'apposito Albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio, solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita allo stesso o dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatari non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoposti agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 25

Destinazione ed assunzioni dei
posteggi e dei magazzini

L'Ente gestore nell'assegnazione dei posteggi, nei mercati di cui alle lettere a) e c); del precedente art. 2 per i prodotti di cui al precedente art. 3, ivi compresa la destinazione degli, esistenti al momento del rinnovo della assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile alle cooperative e loro consorzi.

L'Ente, inoltre, prenderà in considerazione ai fini dell'assegnazione - valutando con criteri uniformi e prestabili:

- 1) rilevanza e continuità dell'attività;
- 2) volume di affari trattati in precedenza;
- 3) anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizioni delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente gestore agli operatori di cui all'art. 20 su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso corredate dai documenti prescritti.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata, salvo regola, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore,

sentita la Commissione di mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dallo Ente gestore.

Ai produttori singoli o associati, compresi quelli che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dall'Ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art. 20.

A ciascun di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le aree riservate ai produttori singoli od associati, ferma restando per questi ultimi la priorità di cui al I comma del presente articolo, sono le seguenti :

- non inferiore al 30%, nei mercati di cui alla lettera a), dell'art. 2 e non inferiore al 20%, nei restanti mercati indicati dall'art. 2.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilita con le modalità dell'art. 17, deve essere pagata in rate trimestrali posticipate.

ART. 26

Carattere dell'assegnazione dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o la coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'Art. 230/bis del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere la assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'Ente Gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purchè questa assuma tutte le responsabilità e negli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivo di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto in caso di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può

esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

ART 27

Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al II e III comma dell'art. precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della Società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 28

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

L'Ente gestore può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi e i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente gestore provvede all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessun deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

ART. 29

termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di mercato:

- 1) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dallo Ente;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'ente gestore liberi di persone o cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura dell'Ente gestore e a spese dello assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 30

Orario dei mercati

L'orario di funzionamento dei mercati, aventi la stessa tipologia funzionale e la stessa specializzazione merceologica, è unico per tutto il territorio della Regione.

L'inizio e il termine delle contrattazioni, nonché, ove previste, delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

In particolare per i mercati di cui al precedente art. 2, l'orario di cui al comma del presente articolo è il seguente:

a) Mercati alla produzione:

— l'orario di funzionamento è determinato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art.5 della legge 1° aprile 1975, n.13, per singole produzioni e relativi periodi di raccolta.

In ogni caso, l'orario come sopra determinato, è unico per l'intero territorio della Regione;

b) mercati di transito

- apertura cancelli	ore 3,00
- inizio contrattazioni	ore 4,00
- termine contrattazioni	ore 11,30
- chiusura mercato	ore 11,30
- chiusura cancelli	ore 12,00

c) mercati di consumo:

- apertura cancelli	ore 3,00
- inizio contrattazioni	ore 5,00
- termine contrattazioni	ore 11,00
- vendita diretta consumatori	ore 11,30 - 12,30
- chiusura mercato	ore 12,30
- chiusura cancelli	ore 13,00

Nel periodo 1° novembre - 30 marzo i predetti orari sono ritardati di una ora;

d) centri mercantili alimentari:

- apertura cancelli	ore 4,00
- inizio contrattazioni	ore 11,00
- vendita diretta consumatori	ore 11,30 - 12,30
- chiusura mercato	ore 12,30
- chiusura cancelli	ore 13,00
- apertura cancelli	ore 14,00
- inizio contrattazioni	ore 18,00
- termine contrattazioni	ore 18,00
- vendita diretta consumatori	ore 18,30 - 19,30
- chiusura mercato	ore 19,30
- chiusura cancelli	ore 20,00

Nei periodi di forti produzioni l'orario di funzionamento dei mercati di cui al presente articolo può essere aumentato di tre ore al giorno.

I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta regionale sentita la Commissione regionale prevista dall'articolo 5 della legge 1.4.75, n. 13, e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per ciascun tipo di mercato.

L'Ente gestore, sentita la Commissione del mercato, può autorizzare lo anti tipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

I mercati di cui al presente articolo osserveranno la chiusura completa di domenica e nei seguenti giorni:

- . 1° gennaio;
- . lunedì dell'Angelo;
- . 25 aprile;
- . 1° maggio;
- . 15 agosto;

- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.

ART. 31

Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiare;
- d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. , senza autorizzazione;
- e) introdurre cani;
- f) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- g) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- i) ogni atto contrario alla sicurezza.

Le rogazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono essere proposte in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente gestore, sentita la Commissione mercato.

ART. 32

Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero accesso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dall'Ente gestore con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dall'Ente gestore.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dall'Ente gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente gestore su proposta del Direttore del mercato, sentita la Commissione di mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

ART. 33

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione? L'Ente gestore comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel mercato.

ART. 34

Vendita all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di dipendenti dell'Ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando non si tratta di proprio dipendente, l'Ente gestore provvede - sentita la Commissione di mercato - a stabilire la provvigione spettante allo astatore.

ART. 35

Merci in vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

ART. 36

Norme per la commercializzazione

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 3 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'imballaggio dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati. Dall'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il

confezionamento dei prodotti; posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

ART. 37

Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero a collo, Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

L'ente gestore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 20 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento e da loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intramettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo; sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante.

E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di aver alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo-alimentari può tuttavia essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 15 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

La norma di cui al I comma, andrà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento tipo regionale sul bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 38

Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Al commissionari ed ai mandatari nei mercati di cui al precedente art. 3, lettere b) e c), spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare per i mercati ortofrutticoli il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del carraio".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a

Le operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato
commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare
la vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

la natura e la qualificazione del prodotto il numero dei colli;
il prezzo di vendita;

il peso di ciascuna partita o colli venduti;

il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato
tutti gli atti ed i documenti relativi alle transizioni effettuate per conto dei loro committenti
mandanti.

ART. 39

Certificazione per merci non ammesse
alla vendita o deperite

Le operatori del mercato possono chiedere all'Ente gestore la certificazione attestante la mancata
missione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere ap-
punto accertamento all'Ente gestore del mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, ese-
cuta l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sani-
tari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezza-
to.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la
sospensione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi, alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare
il produttore o speditore per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una
vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella rive-
nuta.

ART. 40

Merci affidate per la vendita
alla Direzione del Mercato

Il Direttore del mercato provvede mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori
che della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dall'Ente gestore, sentita la
missione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata.

1) delle merci affidate alla direzione per la vendita;

2) delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari
pesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di
quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

3) delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere
lecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

Commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le
operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.

I suddetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato,
il successivo indotto agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

L'Ente gestore e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta
qualsiasi titolo, verso i produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipen-
da delle operazioni anzidette.

ART. 41

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

pendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infra-
zioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, vanno punite -tenute conto della gravità
dell'infrazione e della recidività - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore;

2) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da
decidere del Direttore;

3) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dallo
Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo
in caso grave ed urgente, dal Direttore di mercato;

4) revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art.29 del pre-
sente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per i periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi di cui all'art. della legge 25 marzo 1959, n.125.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento - tipo, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalla legge 11 6 1971, n.426.

ART. 42

Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'Esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato allo ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, i medesimi disciplinano tali attività commerciali, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento - tipo regionale relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

I Comuni sprovvisti di mercato favoriscono la concentrazione degli operatori all'ingrosso fuori mercato in apposite zone.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del mercato, il Sindaco competente per territorio, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 43

Educazione alimentare e iniziative promozionali

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato e ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale stessa.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

L'Ente gestore, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative e adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

ART. 44

Norma transitoria

Gli Enti gestiscono, debitamente autorizzati, i mercati all'ingrosso dei prodotti indicati dal precedente art. 3, esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento - tipo, devono provvedere entro tre mesi dalla stessa data ad adottare o a modificare il regolamento di mercato, uniformandolo al presente regolamento - tipo.

Il termine di cui al I comma è raddoppiato ove occorrono, in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 3, modifiche statutarie.

Il regolamento di ciascun mercato deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge regionale 1.4.1975, N.13.

Trascorso inutilmente il termine di cui al I e al II comma, del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge 1° aprile 1975, n.13, nomina un commissario regionale perchè rimuova l'irregolarità.
